

06 DIC. 2004

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 654 del 03 DIC. 2004

Oggetto: Corte Appello Napoli- Costituzione parte civile e proposizione atto di appello contestuale avverso sentenza Trib. BN n. 533/04 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio e di nomina di difensore ex art. 1 co.9 D.L. n. 168/04

L'anno duemilaquattro il giorno TRE del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |       |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE Gianclaudio Iannelle

### LA GIUNTA

- **Premesso** che con notifica del 17/11/04 del Tribunale Penale Benevento comunicava alla Provincia di Benevento, quale parte civile costituita in 1° grado, gli atti di appello avverso la sentenza Trib BN n. 533/04 promossa da Stasi Luigi e Fucci Mario;
- **Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio ed alla costituzione parte civile e proposizione di appello incidentale nel giudizio di appello alla sentenza Trib. Pen. BN n. 533/04 ed autorizzare l'affidamento di incarico esterno ex art. 9 co. 1 D.L. 168/04.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Autorizzare** la costituzione parte civile e proposizione di appello incidentale nel giudizio di appello alla sentenza Trib. Pen. BN n. 533/04 ed autorizzare il conferimento di incarico difensivo esterno dell'Ente ex art. 9 co.1 D.L. 168/04, a condizione che i compensi siano commisurati al minimo della tariffa professionale vigente in esecuzione della delibera di G.P. n. 561/04;

**Trasmettere** la presente all'organo di controllo e al Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 9 co.1 D.L. 168/04;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 785 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

06 DIC. 2004

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 06 DIC. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

22 DIC. 2004

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 DIC. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 22 DIC. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE AVVOCATURA  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

X Revisori dei Conti  
X Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo

il	_____	prot. n.	<u>Es. 8270</u>
il	<u>57870</u>	prot. n.	<u>29.12.04</u>
il	<u>10h</u>	prot. n.	_____
il	<u>7-12</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

# Studio Legale

PATROCINIO IN CASSAZIONE

Avv. Prof. ANTONIO CAROSCIO  
Avv. VITTORIO DE LUCA  
Avv. GENNARO CAPUTO  
Avv. ADELE ZOLLO  
dott.ssa NICOLA D'ANDREA  
dott.ssa CIRA VERONICA CAROSCIO

Li, .....

Egr. Sig. Presidente  
dell'Amministrazione Prov.le  
di Benevento  
- Settore Legale -  
Via Calandra  
82100 BENEVENTO

RACCOMANDATA A MANO

Oggetto: Causa penale Tribunale di Benevento  
Amministrazione Provinciale C/ Fucci Mario - Stasi Luigi  
e Porrello M. Giovanna .  
*Sentenza n. 0533/2004 e relativo Appello.*

Settore Avvocatura

Prot. n. 5353

Del 24-11-04

Faccio seguito alla raccomandata del 6/07/2004 nella quale allegavo il dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Benevento - Giudice Monocratico Dott. Baglioni - per comunicarle che sia Fucci Mario che Stasi Luigi hanno proposto appello avverso la sentenza n. 533/2004 regolarmente notificati al sottoscritto avvocato nella sua qualità di procuratore speciale e difensore della parte civile Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Dirigente del settore Legale Avv. Vincenzo Catalano.

Nell'appello suddetto gli appellanti, tra le altre motivazioni, insistono per l'estromissione della parte civile per cui sarebbe necessario ed opportuno proporre appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile anche perché nella sentenza è stato riconosciuto, a favore dell'Amministrazione Provinciale, solo il risarcimento dei danni morali oltre le spese processuali.

Faccio presente che l'appello è stato notificato il 19/11/2004 per cui la delibera dovrebbe essere immediata in quanto l'appello incidentale deve essere presentato entro e non oltre 15 giorni dalla notifica.

In attesa di Vs. determinazioni distintamente saluto.

Benevento, 23/11/2004

Avv. Prof. Antonio Caroscio

Allego: Copia appello Fucci Mario e  
copia appello Stasi Luigi



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
Settore Penale – Rito Monocratico

2874

N. 313/04 R.Imp.  
N. 709/02 R.G.T.  
N. 104131/98 R.G.N.R.

Oggetto: Notifica atto di impugnazione alla parte civile -  
Proc. c/ PORELLO MARIA GIOVANNA + 2

All 'UNEP – Tribunale  
SEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 584 c.p.p., si notifici  
l'atto di impugnazione proposto dall'Avv. Claudio Fusco, difensore di  
STASI LUIGI, avverso la sentenza n. 533/04 emessa da questo  
Tribunale in composizione monocratica in data 30.06.04, a :

- **Avv. Antonio Caroscio** – via Tenente Pellegrini n. 2, Benevento  
– procuratore speciale e difensore della **parte civile**  
**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO** in persona  
del Dirigente del settore legale Avv. Vincenzo Catalano

Benevento, li 17.11.2004

Il Cancelliere – C1  
Rita Sagnuolo



**STUDIO LEGALE**  
**Avvocato CLAUDIO FUSCO**  
Patrocinante in Cassazione  
Caggiano, n. 6 – 82100 Benevento  
Studio 0824 316754 Abitazione 0824 51293  
Via Toledo, n. 156 – 80132 Napoli  
Telefono 081 5513337  
Cellulari 348 7744666 – 338 3732872

**Tribunale di Benevento**  
— SEZIONE PENALE —

N. 313/04 R. G. Imp.

N. 709/02 R. G. Trib

N. 104131/98 R. G. NR

N. \_\_\_\_\_ R. G. GIP

N. 553/04 R. G. Sent

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**RITO MONOCRATICO**

**Dichiarazione di appello e motivi contestuali per**

Stasi Ing. Luigi, nato a Napoli il 6/12/1921 e residente in Benevento alla Via Salvator Rosa, n.6, avverso la sentenza n.0533/2004 del Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento - Dott. Rosario Baglioni – emessa il 30/06/2004 con il termine di giorni novanta per il deposito (procedimento penale N.104131/1998 R.G. notizie di reato e N. 0709/2002 R.G. Tribunale), con cui esso Stasi veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui al capo B) della rubrica previsti e puniti dagli artt. 40 cpv., 110, 48 e 479 C.P., con pena sospesa, e condanna al risarcimento dei danni morali in favore della costituita parte civile; mentre venivano ritenuti estinti per amnistia i reati di cui al capo A).

**Punti a cui si riferisce l'impugnazione :**

Errata valutazione degli atti del procedimento con motivazione contraddittoria.  
Utilizzazione di prove illegittimamente acquisite.

**Richieste :**

- 1) Nullità della sentenza perché emessa dal Giudice incompetente per materia ai sensi dell'art. 219 n. 1 del decreto legislativo n. 51/98;
- 2) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 429 n.2 non contenendo il decreto di citazione l'enunciazione dei fatti così come previsto dal comma 1 lettera c) dello stesso articolo;
- 3) Assoluzione da tutti i reati o perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, quanto meno ai sensi dell'art. 530 n. 2.
- 4) Dichiarare la prescrizione dell'azione penale per i reati di cui al capo A);
- 5) Esclusione della parte civile.

## STUDIO LEGALE

Avvocato **CLAUDIO FUSCO**

Patrocinante in Cassazione

Caggiano, n. 6 – 82100 Benevento

Studio 0824 316754 Abitazione 0824 51293

Via Toledo, n. 156 – 80132 Napoli

Telefono 081 5513337

Cellulari 348 7744666 – 338 3732872

### Motivi :

1) - Il Giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni difensive relative al primo punto dei motivi ritenendole intempestive e, conseguentemente, emettendo ordinanza di rigetto in udienza. Ma proprio nell'ordinanza si legge che il Giudicante ritiene fondata la questione ma la rigetta ai sensi del 491 1° comma, errando, perché i termini indicati nella norma citata si riferiscono alle eccezioni relative alla competenza per territorio o per connessione e non già a quelle per materia o alla composizione del Giudice, come nel caso di specie. Quindi, essendo il procedimento de quo incardinato innanzi al Tribunale Collegiale alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 51/98, doveva rimanere innanzi all'organo collegiale come detta l'art. 219 n. 1 del citato decreto e tale incompetenza è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (art. 21 n. 1 c.p.p).

2) - Parimenti deve essere annullata la sentenza appellata essendo stato leso il diritto alla difesa degli imputati non contenendo il decreto di citazione a giudizio *l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, .....*; il P.M., nella formulazione travagliata del capo di accusa, dimentica che tra i fatti ipotizzati al capo A) ed i fatti di cui al capo B) della rubrica v'è un intervallo temporale di circa sette anni, pertanto, porre a fondamento il reato di truffa, commesso antecedentemente al 1985, al reato di falso, commesso nel 1992, senza specificare i singoli comportamenti ingannatori, pone gli imputati nella impossibilità di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

3) - Il Giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza, fa suoi i rilievi mossi dai consulenti tecnici dell'accusa ma è bene ricordare che quello che diede origine al procedimento fu la mancanza della rete elettrosaldata che i suddetti consulenti rilevarono, rete poi risultata non dovuta.

Fatta questa premessa è necessario ripercorrere le tappe di questo processo in modo corretto e non con il pregiudizio che vi siano state delle mancanze (puntellamento

## STUDIO LEGALE

Avvocato **CLAUDIO FUSCO**

Patrocinante in Cassazione

Via Caggiano, n. 6 – 82100 Benevento

Studio 0824 316754 Abitazione 0824 51293

Via Toledo, n. 156 – 80132 Napoli

Telefono 081 5513337

Cellulari 348 7744666 – 338 3732872

dei solai, ecc.) : l'Amministrazione Provinciale, avendo bisogno di realizzare un edificio scolastico, fa redigere il progetto; costretta poi a modificarlo perché il sito prescelto risulta di interesse archeologico, si verifica un enorme ritardo dovuto sia alla ricerca del nuovo sito sia alle modifiche progettuali necessarie.

Intanto rimane depositato il primo progetto senza le modifiche e le varianti apportate per il nuovo sito difatti nel procedimento non v'è traccia del secondo progetto.

Per velocizzare la costruzione si opta per un prefabbricato pesante con un appalto a forfait.

Quindi il contratto di appalto è assolutamente stravolto.

Il lavoro dell'impresa, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, è semplificato perché, dopo un controllo attento e vigile della costruzione delle fondamenta e delle sedi delle travi prefabbricate, il tutto continua per incastri prestabiliti dalla ditta costruttrice, pertanto, non rimane che controllare il corretto montaggio in quanto, nel contratto di appalto a forfait, la ditta è libera di adottare le soluzioni che ritiene più idonee.

Gli obblighi del capitolato, a seguito della variante al progetto originale, non sono più gli stessi, difatti, non è apposta la rete elettrosaldata al piano superiore ma bensì al piano terra dove la ditta ne ha ritenuto opportuno il montaggio al fine di irrigidire le fondamenta e lasciare l'elasticità necessaria al corpo sopraelevato.

La commissione di collaudo svolge tutte le prove tecniche con risultati soddisfacenti che rientrano nei parametri e, dopo l'esame delle segnalazioni indicate dall'Ing. Stasi relative alle difformità, la suddetta commissione opera una riduzione di 160milioni, non concede gli aumenti richiesti e dichiara l'istituto collaudato.

La commissione di collaudo è formata da tecnici esperti i quali non devono dare solo uno sguardo superficiale alla struttura e rifarsi a quanto affermato da altri : il loro dovere è controllare quanto eseguito dalla ditta, dal direttore dei lavori e dal collaudatore in corso d'opera, quindi è assurdo affermare che una controffittatura è bastata a mascherare ed ingannare coloro che hanno la piena responsabilità della stabilità dell'opera.

## STUDIO LEGALE

Avvocato **CLAUDIO FUSCO**

Patrocinante in Cassazione

Via Caggiano, n. 6 – 82100 Benevento

Studio 0824 316754 Abitazione 0824 51293

Via Toledo, n. 156 – 80132 Napoli

Telefono 081 5513337

Cellulari 348 7744666 – 338 3732872

E' opportuno ricordare che la commissione di collaudo deve effettuare tutti i rilevamenti previsti dalla legge e non tenere in alcun conto nessuna dichiarazione di chicchessia; la documentazione supporta il solo iter burocratico e la commissione di collaudo non deve basare la sua decisione sulla stessa.

L'Amministrazione Provinciale, ottenuta la consegna nel 1985, adopera appieno l'istituto per dieci anni, apportando numerose modifiche sostanziali, dimenticando che il prefabbricato anche se di rapida realizzazione necessita di una manutenzione maggiore e costante, cosa che non è avvenuta; così nel 1995, ripeto dopo dieci anni di pieno utilizzo, appalta lavori di manutenzione per adeguamento degli impianti alle nuove normative e, in seguito a questi lavori, la ditta appaltatrice lamenta difficoltà non previste forse nel tentativo di far crescere l'importo stanziato ( ciò accade spesso perché per aggiudicarsi il lavoro le ditte offrono un prezzo con ricavi pari allo zero, ricorrendo a questi sistemi per ricavare l'utile). Ma tutto ciò determina una indagine dell'Amministrazione che, non trovando la rete elettrosaldata al piano superiore, così come riportata nel vecchio progetto depositato, ritiene che le difficoltà lamentate dipendano da mancanze imputabili alla ditta costruttrice.

Quindi, partendo da un errore, si innestano una serie di reazioni a catena e, il P.M. non valutando che la notizia criminis proviene da una consulenza tecnica preventiva svolta per un procedimento civile, formula un capo d'imputazione.

La suddetta consulenza è stata svolta senza il contraddittorio prima dell'iscrizione degli indagati nell'apposito registro, quindi, in modo illegittimo.

I periti Arch. Starita e Ing. Di Natale, adottati dall'accusa, dopo una devastante perizia, evidenziano quello che già aveva segnalato il collaudatore in corso d'opera, Ing. Stasi, alla commissione di collaudo, ma puntano il dito sempre sulla mancanza della rete elettrosaldata che impressiona l'accusa.

V'è un proscioglimento, un appello, un rinvio a giudizio e un'altalena di udienze preliminari con una serie di formulazioni del capo di imputazione da parte del P.M., per poi arrivare al dibattimento che si conclude con la sola condanna del Fucci e

## STUDIO LEGALE

Avvocato **CLAUDIO FUSCO**

Patrocinante in Cassazione

Caggiano, n. 6 – 82100 Benevento

studio 0824 316754 Abitazione 0824 51293

Via Toledo, n. 156 – 80132 Napoli

Telefono 081 5513337

Cellulari 348 7744666 – 338 3732872

dello Stasi per il solo capo B) della rubrica ad esclusione della parte relativa alla famosa rete elettrosaldata per la quale vengono espressamente assolti.

Ma il capo d'imputazione deve essere provato.

L'accusa non ha saputo chiarire alcun punto e i consulenti con testardaggine hanno sostenuto che vi erano delle irregolarità, senza saper spiegare da quale norma o atto del capitolato d'appalto venissero fuori. I periti Starita e Di Natale hanno formulato delle ipotesi, non hanno dato certezze, hanno fornito delle conclusioni seguendo ragionamenti induttivi, ma ciò non compete ad un consulente che deve riportare dei dati e non già abbandonarsi ad illazioni, tant'è che a dibattimento non hanno saputo nemmeno riferire quali norme ritenevano violate. Il consulente è nominato per riportare al giudice dei dati tecnici, cosa che non è avvenuta, e lo si legge anche in sentenza, quando il primo Giudice afferma che per verificare quanto sostenuto si sarebbe dovuto procedere alla distruzione del manufatto.

Tra l'altro la motivazione della sentenza fa riferimento anche a quanto riferito dall'Ing. Rozza, consulente della parte civile, per il quale non vi è mai stato il decreto di ammissione. Infatti il Giudicante, a seguito dell'opposizione della difesa all'ammissione del suddetto teste-consulente, si riservò di ammetterlo all'esito delle deposizioni dei tecnici del P.M., dovendo valutare anche l'irripetibilità degli accertamenti eseguiti, riserva mai più sciolta (ud. 13/01/03).

Non si può arrivare ad una sentenza di condanna senza la benché minima verifica con una motivazione tesa solo al capo A) della rubrica per poi giungere alla condanna per il capo B).

Tra l'altro l'istruttoria dibattimentale non avrebbe dovuto assolutamente trattare la parte relativa alla truffa.

Nella motivazione non si legge una sola parola relativa al dolo che avrebbe mosso l'Ing. Stasi ad indurre in errore la commissione di collaudo, si fa solo riferimento alla tecnica costruttiva adottata dall'impresa, e ciò rafforza la tesi difensiva che sostiene che si è svolta una istruttoria dibattimentale su fatti non attinenti alla

## STUDIO LEGALE

Avvocato **CLAUDIO FUSCO**

Patrocinante in Cassazione

Via Caggiano, n. 6 – 82100 Benevento

Studio 0824 316754 Abitazione 0824 51293

Via Toledo, n. 156 – 80132 Napoli

Telefono 081 5513337

Cellulari 348 7744666 – 338 3732872

contestazione di cui al capo B), per poi adattare dette argomentazioni ad una sentenza di condanna per il reato di induzione al falso.

4) - In ogni caso per una corretta applicazione della legge, la Corte di Appello dovrà correggere la sentenza appellata anche relativamente all'applicazione dell'amnistia per il capo A) della rubrica perché la causa estintiva dei reati contestati era originaria e, quindi, non doveva essere espletata alcuna indagine, nemmeno dibattimentale.

L'azione penale esercitata nel 1996 per fatti accaduti nel 1985 non doveva proprio iniziare, né poteva avere peso nella formazione del convincimento del Giudicante cosa, invece, avvenuta come si desume dalla motivazione della sentenza già criticata al punto precedente, dove il Giudice insiste maggiormente sulla *“mancanza di puntelli ed altro”*.

5) - Nel riportarsi a quanto esposto all'udienza del 31/12/02 ed alle memorie presentate in merito alla richiesta di esclusione della parte civile, si ribadisce che l'Amministrazione Provinciale si è costituita parte civile solo all'udienza preliminare dopo che il procedimento era stato rimesso dalla Corte di Appello al Tribunale e dopo lo svolgimento di alcune udienze.

Pertanto l'ammissione della costituzione di parte civile è contra legem, essendo la stessa tardiva e, maggiormente, si impugna l'ordinanza del Tribunale Monocratico resa all'udienza del 13/01/2003 che rigettava la medesima eccezione.

La restituzione nei termini della parte offesa che non ha esercitato il suo diritto, dopo diverse fasi del procedimento, non è prevista da alcuna norma e, la sola modifica del capo d'imputazione nel corso del procedimento, non è sufficiente a giustificare la decisione del G.U.P. e l'Ordinanza del Tribunale perché, tra l'altro, la costituzione è avvenuta prima della nuova contestazione di cui all'art. 48 C.P. e nemmeno è stata ribadita successivamente a giudizio per sanare tale mancanza.

# STUDIO LEGALE

Avvocato **CLAUDIO FUSCO**

Patrocinante in Cassazione

Caggiano, n. 6 – 82100 Benevento

Studio 0824 316754 Abitazione 0824 51293

Via Toledo, n. 156 – 80132 Napoli

Telefono 081 5513337

Cellulari 348 7744666 – 338 3732872


Per di più il mandato conferito per la costituzione di parte civile era stato rilasciato per la imputazione originaria precedente, quindi con la nuova contestazione era necessario il rilascio di un nuovo mandato.

L'accusa non ha provato assolutamente nulla, né la motivazione della sentenza riesce a sanare le innumerevoli lacune, pertanto, Voglia l'On. Corte di Appello accogliere l'appello proposto, ed esclusa la parte civile, annullare la sentenza impugnata o assolvere l'Ing. Stasi dai reati ingiustamente contestatigli.

Con osservanza

Benevento, li 8 novembre 2004

Avv. Claudio Fusco



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Benevento, 8

- 9 NOV 2004



IL CANCELLIERE (C1)  
(Rita Spagnuolo)



2845

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
Settore Penale – Rito Monocratico

---

N. 309/04 R.Imp.  
N. 709/02 R.G.T.  
N. 104131/98 R.G.N.R.

Oggetto: Notifica atto di impugnazione alla parte civile -  
Proc. c/ PORELLO MARIA GIOVANNA + 2


All 'UNEP – Tribunale  
SEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 584 c.p.p., si notifici  
l'atto di impugnazione proposto dall'Avv. Francesco Leone,  
difensore di **FUCCI MARIO**, avverso la **sentenza n. 533/04** emessa  
da questo Tribunale in composizione monocratica in data 30.06.04,  
a :

- **Avv. Antonio Caroscio** – via Tenente Pellegrini n. 2, Benevento  
– procuratore speciale e difensore della **parte civile**  
**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO** in persona  
del Dirigente del settore legale Avv. Vincenzo Catalano

Benevento, li 17.11.2004

Il Cancelliere – C1  
Rita Spagnuolo



# Studio Legale Leone

Associazione Professionale

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

e.mail: [studiolegleone@libero.it](mailto:studiolegleone@libero.it)

82100 BENEVENTO

## CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

### ATTO D'APPELLO CON CONTESTUALI MOTIVI

Tribunale di Benevento  
— SEZIONE PENALE —  
N. 308/04 R. G. Imp.  
N. 709/02 R. G. Trib.  
N. 104131/98 R. G. NR  
N. \_\_\_\_\_ R. G. GIP  
N. 533/04 R. G. Sent

PER: FUCCI MARIO, nato a Benevento il 16.6.1924 ed ivi residente alla Via Giustiniani n.11.

AVVERSO: la sentenza n.533/04 del 30.6.2004 emessa dal Tribunale di Benevento - in composizione monocratica (Dr. Baglioni) - con la quale è stata dichiarata la penale responsabilità dell'Ing. Mario Fucci, in relazione al capo B) della rubrica a lui contestato e, con la concessione delle attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ( con pena sospesa ), mentre è stata emessa declaratoria di improcedibilità in ordine al capo A) della stessa rubrica per estinzione del reato per amnistia.

Con la stessa sentenza, l'imputato è stato condannato al risarcimento dei danni (morali), da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile Amministrazione Provinciale di Benevento, oltre alle relative spese processuali.

\*\*\*\*\*

La sentenza di primo grado, che con questo atto si impugna, è illegittima ed errata, per cui va riformata per i seguenti

### MOTIVI

1)Va preliminarmente osservato che la statuizione relativa al capo A) è errata, poiché il Tribunale non poteva dichiarare l'improcedibilità del reato "essendosi estinto per amnistia", e

# *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0324/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

Tale rinvio a giudizio disposto in appello vedeva imputati Fucci, Stasi e Porello dinanzi al Tribunale Collegiale di Benevento, che, con ordinanza del 21.5.2001, dichiarava la nullità del decreto che disponeva il giudizio relativo al capo B della rubrica per genericità della contestazione, con riferimento alla condotta degli imputati ex art. 48 c.p., che non era stata affatto specificata, sicchè gli atti venivano restituiti al G.U.P. in sede affinché provvedesse alla rinnovazione dell'atto dichiarato nullo.

La nuova udienza preliminare si svolse in diverse tappe fin quando, il 28 Marzo 2002, la persona offesa Amministrazione Provinciale di Benevento decise di costituirsi parte civile e ancor prima che, in quell'udienza, il P.M. si determinasse alla riformulazione del capo d'imputazione del reato di falso con una contestazione ulteriore, ex art.48 c.p..

La difesa degli imputati si oppose a tale costituzione di parte civile, deducendo: la tardività della stessa; il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendovi competenza esclusiva della Corte dei Conti; nonché l'insufficienza della *causa petendi*, soprattutto in relazione all'accusa di falso indotto.

Il G.U.P. accolse solo parzialmente l'eccezione difensiva, dichiarando l'intempestività della costituzione di parte civile per il capo A, che veniva, quindi, ammessa, solo in relazione al capo B della rubrica, poiché esso era stato riformulato, sicchè si era verificata una sorta di riapertura dei termini. Lo stesso G.U.P.

## *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

era limitata ad una specificazione della condotta commissiva dei prevenuti, resasi necessaria a seguito della decisione della Corte d'Appello.

L'operata restituzione nei termini costituisce un provvedimento abnorme, non essendo previsto da alcuna norma poiché lo sbarramento previsto dall'art. 491, 1° co. (con le parole "*per la prima volta*") non può subire eccezioni, né interpretazioni estensive, specie quando trattasi di accettare nel processo penale una presenza, che è meramente eventuale, di una parte privata che esercita un'azione civile, che essa può sempre proporre nella sede propria.

La decisione del primo Giudice è, altresì, errata anche con riguardo all'ammissione come parte civile di una Pubblica Amministrazione che intende chiedere i danni, ivi compresi quelli erariali nei confronti di un proprio dipendente. La Giurisprudenza di legittimità è, sul punto, univoca nel ritenere che la giurisdizione contabile della Corte dei Conti sia esclusiva ed essa ricomprende ogni forma di danno erariale, ivi compreso quello di natura morale e derivante da reato.

Censurabile è la stessa ordinanza emessa dal primo Giudice con la quale non è stata esclusa la parte civile anche per la carenza dei necessari requisiti, previsti a pena d'inammissibilità. Basta leggere l'atto di costituzione, senza data ma depositato all'udienza preliminare del 28.3.2002, per rendersi conto che esso è del tutto generico e riproduce integralmente i due capi di

# *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

Si chiede, pertanto, che la Corte D'Appello voglia, in riforma della decisione di primo grado, dichiarare l'inammissibilità della costituzione di parte civile, con la sua relativa esclusione dal processo.

### **3) NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE**

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 13.1.2003 la difesa ha eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio a norma dell'art.429, lett. C), c.p.p. per carenza assoluta della determinatezza della condotta, così come risultante a seguito della nuova formulazione del capo d'imputazione che, nel corso dell'udienza preliminare del 28 marzo 2002, veniva riformulata a carico di Fucci, Stasi e Porello.

Dopo aver contestato agli imputati il reato ex art. 110 e 640 c.p. per aver realizzato opere difformi dalle previsioni progettuali ed esecutive, procurandosi con l'altrui danno un indebito profitto, alla condotta istigatrice finalizzata a tale beneficio si sommerebbe, secondo l'accusa, il delitto di cui agli artt. 110, 48 e 479 c.p.: per aver l'apposita commissione formato un atto, che si assume falso, cioè il collaudo delle opere.

Secondo l'editto accusatorio, l'Ing. Fucci Mario sarebbe stato presente nelle fasi di collaudo e avrebbe sottoscritto il relativo verbale: solo questa è la condotta contestata che non può certamente essere di inganno o di induzione in errore per una commissione ministeriale, appositamente nominata e composta

## *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

e.mail: [studioleone@libero.it](mailto:studioleone@libero.it)

82100 BENEVENTO

periodo delle operazioni di collaudo avvenute nell'anno 1992.

La mera presenza del direttore dei lavori, oltre a non essere attestata da alcun atto, non significa nulla, poiché essa di certo non poteva ostacolare le operazioni di verifica e di controllo, mentre la sottoscrizione del verbale è solamente postuma ed avvenuta per presa di conoscenza dei risultati del collaudo da parte del direttore dei lavori.

Risulta, perciò, evidente la fondatezza dell'eccezione difensiva, meglio sviluppata nel verbale di udienza a cui si rimanda, relativa all'assoluta indeterminatezza dell'accusa con riferimento all'art. 48 c.p., che è il solo addebitato ed addebitabile al privato estraneo alla formazione dell'atto pubblico ritenuto falso.

Il solo atto formato dal D.L. durante le operazioni della Commissione di Collaudo è quello relativo alle osservazioni circa le riserve dell'impresa OMG, che pretendeva ulteriori somme dalla P.A.. Su tali pretese, fu proprio l'Ing. Fucci ad esprimere il parere che fossero infondate, anzi chiese che fosse decurtata una somma di bene £ 160 ml. sull'importo da liquidare all'appaltatore, a causa della difformità e dei vizi che egli aveva riscontrato. La Commissione di Collaudo si attenne proprio alle indicazioni del D.L. riconoscendole fondate e non pagò il predetto importo, respingendo tutte le altre riserve.

Questo è risultato dagli atti, sicché la condotta ingannatrice non sussiste e certamente essa non può essere ricavata dalla mera

## *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

eliminava ogni dubbio circa il coordinamento nella applicazione delle disposizioni previdenti e quelle introdotte dalla nuova normativa, disponendo che *“i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante”*.

Nella fattispecie il processo era stato incardinato prima della data del 2 Giugno 1999 e doveva restare affidato alla competenza e alla composizione dell'organo giudiziario dinanzi a cui il processo era iniziato, dinanzi al quale è restato fino al 21 Maggio 2001, quando il Tribunale collegiale dichiarò la nullità del decreto che disponeva il giudizio, rimettendo gli atti al G.U.P. per la rinnovazione dell'atto nullo.

Disposto il nuovo rinvio a giudizio il G.U.P. erroneamente rimetteva gli imputati dinanzi ad un Giudice Monocratica, non accorgendosi della già indicata competenza dell'organo collegiale.

Il G.M. del Tribunale, non conoscendo, peraltro, tutte le precedenti vicissitudini procedurali, non ebbe a rilevare autonomamente la sua incompetenza funzionale, sicchè la difesa fu costretta ad evidenziarla alla predetta udienza dibattimentale del 24.2.2003, ampiamente disquisendo circa la rilevanza d'ufficio della questione, in ogni stato e grado.

Il primo Giudice, con l'ordinanza resa in udienza, che con

# *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

generale e non essendo applicabili le altre disposizioni processuali indicate dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.

#### 4) ERRONEA AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO ANCHE PER LA VALUTAZIONE DI PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE ED INUTILIZZABILI.

Come risulta chiaramente dalla lettura delle pagine da 38 a 51 del verbale fonoregistrato dell'udienza del 13.1.2003, la difesa aveva evidenziato che, nel corso delle indagini preliminari, vi era stata una C.T., redatta dall'Arch. Sparita e dall'Ing. De Natale, fatta eseguire dal P.M., in violazione dell'art.360 c.p.p. e del principio del contraddittorio, senza preventiva iscrizione nel registro degli indagati delle persone interessate all'accertamento stesso, che prevedeva "*saggi e prove di carico*", cioè interventi sulle strutture dell'edificio scolastico, che si riteneva essere stato costruito non a regola d'arte. La difesa, quindi, faceva rilevare l'inutilizzabilità di tali atti che il P.M. poneva come richiesta di prova dibattimentale, per la parte in cui essi costituivano atti irripetibili.

La stessa difesa degli imputati, inoltre, si opponeva all'audizione del teste Ing. Rozza che la parte civile chiedeva di sentire, avendo egli redatto una relazione di accertamento tecnico preventivo in un giudizio civile.

Il giudice, decidendo sulle richieste di prove formulate dalle

## *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

non convince affatto, nonostante gli sforzi argomentativi del Giudicante, che, forse, dimenticando che non doveva trattare i profili tecnici della costruzione dell'edificio perché essi attenevano ai profili della truffa contestati al capo A), per il quale aveva pronunciato declaratoria di improcedibilità, si è affannato nel ricondurre i difetti costruttivi nell'alveo della contestazione relativa al secondo reato, che andava a giudicare (ovvero il falso per induzione).

La motivazione, pertanto, pur essendo estesa e diffusa non è pertinente e consona alla dichiarazione di penale responsabilità degli imputati in relazione al capo B).

Il primo Giudice, infatti, si è dilungato nell'argomentare circa la responsabilità (colposa) dell'Ing. Fucci, il quale sarebbe stato negligente ed imperito nella fase dell'esecuzione dei lavori perché avrebbe dovuto sorvegliare ed accorgersi della cattiva (e difforme) realizzazione delle opere, mentre lo stesso avrebbe omesso i dovuti controlli, sicché l'edificio pubblico non è risultato essere stato realizzato a regola d'arte ed i vizi (oltre ad essere originari) erano ben visibili anche ad un occhio non esperto.

Quando, poi, la motivazione della sentenza doveva riguardare il "punto" della contestazione circa il falso, il primo Giudice ha dovuto "inventarsi" fatti e circostanze del tutto inesistenti, come quando scrive: "*hanno sottoscritto il certificato di collaudo certificando che i lavori erano stati eseguiti a regola*

# *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

La sentenza di prime cure appare motivata ictu oculi sulle risultanze tecniche delle testimonianze e consulenze in atti: dalla semplice lettura dell'apparentemente ampia motivazione si desume che il Tribunale di Benevento abbia omesso ogni e qualsivoglia valutazione delle vicende amministrative dell'appalto in questione e della posizione dell'imputato ing. Fucci.

Si ritiene pertanto di dover schematicamente tratteggiare questi aspetti della vicenda.

1.- Con contratto del 23/6/83 l'Amministrazione Provinciale affidava all'impresa O.M.G. per un importo complessivo a forfait di L. 2.459.600.000, i lavori di realizzazione di un prefabbricato pesante da destinare all'Istituto Tecnico Rampone. I lavori dovevano essere ultimati entro 150 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna, con una penale di L. 100.000 per ogni giorno di ritardo.

2.- Con successivo atto aggiuntivo n. 159 del 19/12/85, registrato a Benevento il 16/1/86 al n. 107, erano affidati alla stessa impresa O.M.G. Program i lavori di sistemazione esterna per l'importo di L. 235.807.641 al netto del ribasso del 5%, I lavori dovevano essere ultimati entro ulteriori 30 gg. con una penale di L. 500.000 al giorno in caso di ritardo.

I lavori di cui al contratto principale vennero consegnati in data 21/7/83 sull'area Cellarulo.

A seguito del ritrovamento di reperti archeologici nell'area

## *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

riferimento normativamente imposti ex Cap. Gen. LL.PP. (vedasi anche art. XVI del Cap. Speciale).

6.- Con il capo di imputazione di cui sub. B) della richiesta di rinvio a giudizio il Fucci *“presente nelle fasi di collaudo e firmatario del relativo verbale quale Direttore dei Lavori e Ingegnere Capo dell'Ente Appaltante....nella sistematica omissione dei dovuti controlli e nelle compiacenti false attestazioni sul regolare andamento dei lavori determinava l'errore di ..... componenti della Commissione di Collaudo tecnico ed amministrativo caduti in errore per l'inganno sopra descritto in ordine alle effettive caratteristiche e modalità di esecuzione dell'opera, attestava il falso nel verbale di visita relazione e certificato di collaudo del 25/6/92, e poi attestavano che i lavori erano stati eseguiti ad opera d'arte e con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i difetti rilevati e le manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità delle opere e alla regolarità del servizio per i quali è stata apportata la detrazione di lire 160 milioni.*

*L'opera, invece, era stata eseguita disattendendo le prescrizioni progettuali ed in particolare utilizzando quantità minori di ferro per l'armatura (per numero, diametro e lunghezza) e non ponendo in opera la prevista rete elettrosaldata sul lembo superiore della soletta. Tra l'altro venivano omessi i necessari puntellamenti delle travi e delle predalles durante la fase del getto di completamento e che*

# *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

da una ricostruzione, del tutto carente della sentenza, delle fasi e funzioni delle operazioni di collaudo: il quadro normativo di riferimento in tema di svolgimento ed ultimazione delle operazioni di collaudo è costituito dalle seguenti disposizioni normative:

L. 20/3/1865 all. F) art. 359 e ss.;

R.D. 25/5/1895 n. 350 artt. 91-110;

DPR 16/7/1962 n. 1063 art. 38;

L. 10/12/81 n. 741 art. 5.

In particolare, le disposizioni di dettaglio sulle modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo di OO.PP. erano contenute nel cit. R.D. 350/1895, vigente all'epoca dei lavori in corso.

Per tutti i più autorevoli commentatori (cfr. A. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, IX Ed., Giuffrè 93, P. 771 e ss.) della descritta disciplina il collaudo si compone di tre fasi che possono essere così distinte:

A) verifica dell'opera;

B) emissione certificazione di collaudo;

C) approvazione degli atti di collaudo da parte della P.A. committente.

La conduzione delle operazioni di collaudo è rimessa ad apposita Commissione di Collaudo (come nel caso di specie) o ad un singolo collaudatore.

A tale organo consultivo straordinario la P.A. committente

## *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

bensi anche la corretta conduzione degli stessi da parte dei citati organi tecnici, anche e soprattutto in ragione ed in vista delle richieste formulate in contabilità dall'appaltatore (sul punto, vedasi le funzioni del collaudatore così come individuate all'art. 91 del regolamento del 1895, laddove ad esempio si assegna a tale organo di verificare "*se nella gestione delle opere ad economia siasi avuto degli interessi dell'Amministrazione*"). Ad ulteriore riprova della sussistenza di funzioni di verifica del collaudatore sull'operato della D.L. e dell'ing. capo è sufficiente riportare l'espressa incompatibilità contenuta all'art. 92 IV co. R.D. cit. per il quale "*non potrà mai essere nominato collaudatore chi abbia comunque preso parte alla redazione dei progetti od alla sorveglianza o direzione dei lavori*".

Logica ed inevitabile corollario di tale ricostruzione dei compiti del collaudatore è costituito dalla non obbligatorietà di una partecipazione della D.L. e dell'ing. capo alle operazioni di collaudo.

Sul punto, si richiama l'attenzione dell'On.le Corte dei Appello sull'art. 95 del R.D. cit. che disciplina, per l'appunto, le modalità di effettuazione delle c.d., "*visite di collaudo*", laddove si prevede come obbligatoria la presenza dell'appaltatore in loco, ma nel contempo si precisa che il funzionario che abbia svolta la D.L. deve essere avvisato dello svolgimento della visita, nel contempo precisandosi che della sua eventuale assenza dovrà darsi notizia nel verbale

# *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studiolegleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

Elmosi L'appalto di opere pubbliche, Giuffrè 96, P. 486 e ss.).

9.-Così ricostruito adeguatamente il quadro normativo/regolamentare di riferimento delle operazioni di collaudo di opere pubbliche appare oltremodo evidente come la sentenza gravata incorra in palesi omissioni e salti logici per addivenire alla condanna del Fucci, ed invero:

- a) si è descritta la funzione certificativa della corretta esecuzione delle opere e dei lavori affidata dal Reg. LL.PP. alle Commissioni di Collaudo che, in ragione di tale complessa e delicata funzione sono costituite da Componenti di alta levatura tecnica sia sotto il profilo giuridico che sotto quello tecnico/contabile;
- b) gli organi di conduzione dei lavori - D.L. e Ing. Capo - devono all'esito dell'ultimazione dei lavori certificarne l'ultimazione stessa e procedere alla stesura della contabilità finale con proposta sulle eventuali riserve formulate dall'impresa. Tali elaborati sono, per l'appunto rimessi alla Commissione di Collaudo che, non a caso, verifica la regolarità tecnico/amministrativo dell'esecuzione dell'opera;
- c) per l'effetto non sussiste istituzionalmente, alcun rapporto tra organi tecnici dei lavori e Commissione di Collaudo dal momento che i primi sono sottoposti alla verifica conclusiva del loro operato da parte dei collaudatori;
- d) la Commissione di Collaudo per l'effetto non recepisce o "si affida" alle documentazioni contabili e relazioni degli organi

## *Studio Legale Leone*

*Associazione Professionale*

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

*e.mail: studioleone@libero.it*

82100 BENEVENTO

imponesse al Fucci di essere presente a tale visita. Ed invece, per come si è sopra osservato, il Fucci non aveva alcun obbligo di presenziare alle visite della Commissione di Collaudo.

10.- Ma c'è di più!

La presenza del Fucci non ha portato ad alcuna attività di attestazione e certificazione dello stesso in quel verbale del 1992; la solidità delle strutture era, infatti, stata confermata dal collaudo statico in corso d'opera firmata dallo Stasi addì 21/12/85.

La tempestiva ultimazione dei lavori, la loro quantificazione ed i riscontri contabili sulle lavorazioni poste in essere erano stati redatti dal Fucci all'esito dei lavori e della consegna delle opere tra gli anni 1985/1987.

Di tali atti non v'è menzione alcuna nella sentenza gravata, che si limita a contestare al Fucci la sottoscrizione del verbale del giugno 1992 con funzione certificativa; circostanza questa ex sé smentita dalla normativa innanzi richiamata che attribuisce al D.L. la mera facoltà di presenziare alle visite di collaudo.

Con l'ulteriore precisazione che la Commissione di collaudo operava, come era evidente e legittimo e sulla scorta delle relazioni ufficiali e certificazioni redatte dal Fucci e dallo Stasi illo tempore, e non certo delle affermazioni verbali che gli stessi rendevano nella seduta del giugno 1992?!

11.- Ulteriore annotazione conclusiva deve poi essere sviluppata con riferimento all'iter logico argomentativo della sentenza

# Studio Legale Leone

Associazione Professionale

Via Salvemini, 4 - ☎ 0824/53550 - Fax 53551

e.mail: [studiolegleone@libero.it](mailto:studiolegleone@libero.it)

82100 BENEVENTO

o il Fucci è gravemente negligente perché non presenziando quotidianamente i lavori ometteva di individuare i descritti vizi costruttivi – ed allora a non vi è dolo nel silenzio perché era un silenzio dovuto all'ignoranza di tali fattispecie – o il Fucci era perfettamente consapevole di tutto ciò ed allora, per l'effetto, avrebbe dovuto imputarsi di falso nella stesura degli atti contabili e cioè degli atti propri della D.L. e non certo per il silenzio serbato nel verbale conclusivo di collaudo.

In questi termini, appare evidente come l'iter argomentativo della sentenza parta da considerazioni di negligenza per "*culpa in vigilando*" ed addivenga ad una conclusiva condanna per induzione/inganno che presuppone, invece, la perfetta conoscenza di vizi costruttivi e la concreta volontà di "*coprire i medesimi*" da parte del Fucci, facendo cadere in errore i collaudatori.

Per questi motivi, con ogni altra salvezza e riserva,

## SI CHIEDE

che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, escludere la parte civile ed, in ogni caso, assolvere l'appellante perché il fatto non sussiste.

Benevento, 25.10.2004

(Avv. Francesco Leone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, li

- 3 NOV 2004



IL CANCELLIERE (C1)  
(Rita Spagnuolo)